

CONVENZIONE PER IL CAMBIO DEI PACCHI POSTALI DEL 26 GIUGNO 1883

Art. 1.

Il territorio della Repubblica di S. Marino è assimilato al territorio italiano, sia per lo scambio dei pacchi postali fra i due Stati, sia per lo scambio fra gli Stati Esteri.

A tali invii sono applicabili le tasse e le norme contenute nella Legge 10 Luglio 1881 n. 288, Serie 3^a e nella Convenzione di Parigi del 30 Novembre 1880, approvata per Legge del 14 Luglio 1881, nonché nei relativi Regolamenti approvati per Decreti Reali del 14 Luglio 1881, N. 312, Seri 3^a e del 26 Luglio 1881, n. 359, Sere 3^a.

Art. 2.

Lo scambio dei pacchi postali fra la Repubblica di S. Marino e lo Stato Italiano avrà luogo a mezzo degli Uffici di Rimini e di S. Marino.

Il trasporto fra detti Uffici sarà fatto a cura e spese della Repubblica di S. Marino, mentre l'amministrazione postale italiana provvederà al trasporto sul proprio territorio dei pacchi destinati all'Italia e viceversa, come pure al cambio cogli Uffici di confine dei pacchi da e per l'estero.

Art. 3.

Le indennità per smarrimenti, deficienze o guasti, non cagionati da forza maggiore, saranno a carico della Repubblica di S. Marino e dello Stato italiano, secondo che la perdita, la deficienza od il guasto avvenuti sul territorio dell'una o dell'altra parte contraente, e per negligenza dei proprii agenti.

L'Amministrazione postale italiana sostituisce in tali casi gli Stati Esteri, nei pacchi da e per l'estero, e la sua responsabilità cessa colla regolare consegna dei pacchi all'incarico del trasporto fra Rimini e San Marino.

Art. 4.

Per gli effetti doganali la Repubblica di San Marino è considerata come territorio italiano, in base alla Convenzione del 27 Marzo 1872, approvata con R. Decreto del 29 Aprile 1872, n. 798.

Art. 5.

Sono esclusi dal trasporto, a mezzo di pacchi postali, oltre gli oggetti di cui nelle citate leggi 10 e 14 Luglio 1881 e nei relativi regolamenti, le carte da gioco ed i generi di privativa, quantunque nazionali e qualunque ne sia la provenienza e la destinazione, specialmente il sale ed il tabacco.

Art. 6.

Le tasse dei pacchi spediti dalla Repubblica di S. Marino tanto in Italia che all'estero, saranno rimborsate mensilmente all'Amministrazione postale italiana.

Le tasse dei pacchi spediti alla Repubblica dall'Italia, nonché le quote delle tasse abbuonate dalle Amministrazioni estere per i pacchi spediti dall'estero alla Repubblica rimarranno a beneficio dell'Amministrazione postale italiana.

L'Italia corrisponderà alla Repubblica centesimi cinque per ogni pacco, dovunque spedito dal tuo territorio, e per ogni pacco a destinazione del medesimo.

Il detto compenso sarà aumentato di centesimi dieci per i pacchi spediti alla Repubblica, di cui fosse chiesta dai mittenti la consegna a domicilio.

Art. 7.

La Repubblica di S. Marino dovrà corrispondere mensilmente all'Italia i diritti doganali e postali esteri, anticipati dall'Amministrazione italiana, nonché le multe, di cui i pacchi fossero gravati, curandone la riscossione dai destinatari all'atto della consegna.

Art. 8.

Nessuna soprattassa, sotto qualsivoglia forma, potrà essere imposta dalla Repubblica di S. Marino ai pacchi da e per il suo territorio, salvati i diritti di dazio-consumo.

Art. 9.

Le istruzioni e le stampe, necessarie all'esecuzione del servizio, saranno provvedute dall'Amministrazione postale della Repubblica di S. Marino dall'Amministrazione postale italiana.

Art. 10.

Uno speciale Regolamento, concordato fra le due Amministrazioni contraenti, provvederà alle norme di esecuzione del servizio, il quale andrà in vigore col 1 Ottobre 1883, salvo l'approvazione della presente dai rispettivi Governi, mediante appositi decreti, che dovranno essere comunicati nel più breve tempo possibile.